



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 171 del 30/12/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018

L'anno **2017** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **09:00**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
AGOSTINI LUCA	si	MANCINI SERENA	no
ANGELI MARIA GRAZIELLA	no	MARIANELLI SIMONE	no
BAGNOLI NICOLO'	si	MARINI CAMILLA	si
BECHERINI ELISA	no	NATI MARCO	si
CARAFÀ TOMMASO	si	PESCI ANTONIO	si
CROCE LUCIA	si	PRINETTI ALICE	si
DADDI GIANNI	no	SERRETTI FRANCESCO	si
DEL SEPPIA ENZO	si	SETTINO MARIO	no
GESESS SILVIA	no	TADDEUCCI LORENZO	si
GHERARDUCCI NICCOLO'	si	TONCELLI NICOLA	si
GIACOMELLI LUCA	no	VIVALDI GAIA	si
GIANNONI SERGIO	si	FRANCHI ALESSANDRO	si
GIOVANI CATERINA	si		

PRESENTI: 17 ASSENTI: 8

Partecipano gli assessori: Donati Daniele, Caprai Montagnani Licia, Moretti Veronica.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **11:10** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Caterina Giovani nella sua qualità di La Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639, art. 1 della predetta Legge 147 /2013 con cui è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Dato atto che tale imposta (IUC) si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il vigente Regolamento I.U.C. - Titolo I "disciplina generale imposta unica comunale (IUC) e Titolo IV "TARI (tassa sui rifiuti);

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 31.01.2017, con cui si è provveduto a determinare, per l'anno d'imposta 2017, le scadenze TARI come segue:

- 1° acconto: 30 maggio 2017 nella misura del 30% di quanto dovuto;
- 2° acconto: 30 settembre 2017 nella misura del 30% di quanto dovuto;
- saldo 30 novembre 2017;

Considerato che, al comma 683 del citato art. 1 della L. n. 147/2013, è stato stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il comma 654 del citato art. 1, secondo cui le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al Piano Finanziario;

Visto il Piano Finanziario di cui sopra, giusta proposta di deliberazione consiliare n. 171/2017, da adottarsi prima della presente deliberazione che ne costituisce diretta conseguenza;

Visto che l'ammontare dei costi per l'anno 2018, di cui al Piano Finanziario sopra richiamato, è pari ad € 8.243.205,57 a seguito di quanto determinato nella predetta proposta consiliare sulla base del Piano Finanziario presentato dal soggetto gestore nostro prot. 63089 del 07.12.2017;

Rilevato che l'importo di predetto Piano Finanziario è da ridurre del c.d. contributo MIUR stimato in sede previsionale in euro 15.778,86 e dunque ammonta in termini di costo per collettività ad € 8.227.426,71;

Dato atto della necessità di modificare l'importo di cui sopra - al fine di conseguire la copertura integrale dei costi del servizio come disposto dalla norma sopra richiamata - nei termini che seguono:

- riduzione di € 212.243,90 relativa a maggiore bollettazione ordinaria 2017 e maggiore emissione di liste di carico suppletive afferenti a periodi di imposta precedenti al 2017 (alla data del 11.12.17) rispetto a quanto programmato con delibera di C.C. n. 18 del 31.01.2017;
- riduzione di € 132.386,37 relativa alle maggiori risultanze dall'attività di recupero evasione nell'esercizio 2017 (alla data del 11.12.17) rispetto a quanto programmato con delibera di C.C. n. 18 del 31.01.2017;

- incremento di € 39.066,65 a titolo di fondo accantonamento per rischi da insoluto ex D.P.R. 158/1999;
- riduzione di € 70.000,00 a titolo di emissione di avvisi di carico suppletivi per periodi d'imposta precedenti e di recupero evasione stimata per il periodo d'imposta 2018;
- incremento di € 532,72 a titolo di minore contributo MIUR riconosciuto negli esercizi precedenti (vedi determina 135/2017)

Dato atto dunque che l'importo tariffario complessivo, per il periodo d'imposta 2018, è pari ad € 7.852.395,80 al netto delle riduzioni previste dalla normativa e dal vigente regolamento consiliare in materia;

Visto l'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 che lascia salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che la Provincia di Livorno, ad oggi, applica la percentuale di cui sopra nella misura del 3,5%;

Visto l'art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013 a mente del quale l'Amministrazione Comunale determina "la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti";

Visto l'art. 1, comma 659 della L. n. 147/2013 a mente del quale l'Amministrazione Comunale può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni afferenti alle lett. da a) a e-bis) del medesimo disposto;

Visto l'art. 1, comma 651 della L. n. 147/2013, secondo cui il Comune, nella determinazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 unitamente alle variazioni consentite per gli esercizi 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 652 della predetta Legge n.147/2013 così come prorogate dalla Legge di Bilancio 2018 anche per il periodo d'imposta in oggetto;

Dato atto dunque che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono conformi alla disciplina richiamata al periodo precedente;

Visto l'art. 1, comma 654bis della L. n. 147/2013, così come introdotto dal D.L. 78/2015, secondo cui tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Considerato che le Linee Guida Ministeriali per l'applicazione del metodo normalizzato, emanate nel corso del 2013 precisano che rientrano nella fattispecie di cui sopra i crediti "per i quali non vi sono fondate speranze di riscossione" e che dunque, al momento, non si presenta tale fattispecie per l'Amministrazione Comunale, anche tenuto conto del contenzioso in essere già oggetto di impugnazione in secondo grado;

Dato atto che la ripartizione della produzione dei rifiuti, per l'annualità 2018, fra le utenze domestiche – pari al 69,33% - e le utenze non domestiche – pari al 30,67% - è determinata sulla base dell'ultimo MUD disponibile relativo ai rifiuti prodotti nell'annualità 2016 (pari a 27.626.970 kg) unitamente alla stima dei rifiuti imputabili alle utenze non domestiche con applicazione del valore dei Kd previsti dal D.P.R. 158/1999 e tenendo conto della banca dati delle utenze non domestiche e della produzione di rifiuti derivante dalle c.d. aree pubbliche (stimate nel 10% dei rifiuti complessivamente prodotti), così come motivato nella richiamata proposta di deliberazione consiliare n.171/2017;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero dei soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti di cui sopra, la copertura del costo del servizio, si ottiene con l'applicazione delle tariffe per le utenze

domestiche e per le utenze non domestiche, indicate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente, unitamente ai coefficienti K riportati nello stesso;

Dato atto che la tariffazione afferente alla sottocategoria 4.1 tiene conto della potenziale minore produzione di rifiuti di aree destinate ad ormeggio di imbarcazioni e/o natanti rispetto alla categoria di più stretta analogia afferente all'attività dei campeggi (categoria 4.);

Dato atto che la misura della tariffa giornaliera è disciplinata sulla base della tariffa annuale secondo quanto previsto dall'art. 50 del vigente Regolamento IUC;

Visto l'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 che dispone che il Comune, con Regolamento determina "la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro (...) 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE....";

Ritenuto necessario confermare le agevolazioni di cui al periodo precedente, in considerazione del perdurante periodo di grave disagio economico-sociale, come già disciplinato nelle precedenti deliberazioni consiliari in materia, ossia:

- esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.550,00;
- riduzione del 60% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 6.550,00 fino ad € 7.550,00;
- riduzione del 30% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 7.550,00 fino ad € 8.550,00;

Ritenuto che, per l'anno di imposta 2018, il contribuente, al fine di beneficiare delle agevolazioni ISEE di cui sopra, deve presentare la relativa documentazione entro il 31.07.2018;

Considerata la necessità di provvedere alla copertura finanziaria delle predette agevolazioni ISEE anche per il periodo d'imposta 2018 ed a tal fine di prevedere la relativa copertura finanziaria fino ad euro 110.000,00;

Dato atto dello schema di Bilancio di Previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 05.12.2017, unitamente alle allocazioni di risorse previste nel Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2018, prevedono lo stanziamento a copertura delle agevolazioni richiamate al periodo precedente (Cap. 01041.09.01000183);

Considerato, quindi, che le agevolazioni ISEE, per il periodo d'imposta 2018, saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili nello stanziamento previsto nel capitolo di bilancio comunale predetto pari ad € 110.000,00 (Cap. 01041.09.01000183);

Visto l'art. 56ter del vigente Regolamento I.U.C. in materia di agevolazioni per dismissione slot machine;

Considerata la necessità di finanziare tale agevolazione, ai sensi del comma 3 del predetto art.56ter, per l'importo di euro 3.000,00, che trova copertura secondo quanto già espresso nel penultimo periodo precedente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dei servizio competente;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Considerato l'interesse pubblico di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI 2018 anche al fine di provvedere alla conseguente approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 entro il termine ordinario del 31.12.2017 in modo da garantire piena efficacia all'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente ex art. 134 del T.U.E.L.;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 contrari (Gherarducci Niccolo', Nati Marco, Serretti Francesco) su n. 17 votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono ivi richiamate ed approvate;
2. Di dare atto che l'adozione della presente è conseguente e successiva alla deliberazione consiliare di approvazione del Piano Finanziario, giusta proposta di deliberazione consiliare n. 171/2017;
3. Di prendere atto del Piano Finanziario presentato dal soggetto per la gestione del ciclo dei rifiuti e dunque del costo del servizio risultante dalla deliberazione di cui al punto precedente unitamente a quanto riportato in premessa;
4. Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per il periodo d'imposta 2018 rappresentate nell'allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di confermare, nell'ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed economico, anche per il periodo d'imposta 2018, nei termini che seguono:
 - esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 6.550,00;
 - riduzione del 60% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 6.550,00 fino ad € 7.550,00;
 - riduzione del 30% per i nuclei familiari con ISEE superiore ad € 7.550,00 fino ad € 8.550,00;
6. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui sopra - a valere sul periodo d'imposta 2018 – ammonta ad euro 110.000,00 ed è assicurata al Cap. 01041.09.01000183 dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 367 del 05.12.2017 e del Bilancio di Previsione 2017 – 2019, esercizio 2018;
7. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni ex art. 56ter del vigente Regolamento I.U.C. pari ad euro 3.000,00 a valere sul periodo d'imposta 2018 è assicurata al Cap. 01041.09.01000183 dello schema di bilancio di previsione 2018 -2020, esercizio 2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 367 del 05.12.2017 e del Bilancio di Previsione 2017 – 2019, esercizio 2018;
8. Di determinare nel 31/7/2018 la scadenza entro la quale il contribuente deve presentare la documentazione necessaria al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente punto 6 per il periodo d'imposta 2018;

9. Di dare atto che sull'imposta de qua si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
10. Di determinare le scadenze per il pagamento del tributo per il periodo di imposta 2018, fatta salva la facoltà di pagamento in una unica soluzione entro la scadenza del 30 maggio 2018, nei termini che seguono:
 - 1° acconto: 30 maggio 2018 nella misura del 30% di quanto dovuto;
 - 2° acconto: 31 luglio 2018 nella misura del 30% di quanto dovuto;
 - saldo 1 ottobre 2018;
11. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, co. 13 bis e co.15 del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità fissate dalla nota prot. 4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
12. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013;
13. Di trasmettere la presente deliberazione alla R.E.A. S.p.A. in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti ed ai Sig. Dirigenti ed al Segretario Generale.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Caterina Giovani

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria